

Auto Basic Natante



Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la Navigazione del natante a motore (R.C.N.)

Gentile cliente,
alleghiamo i seguenti documenti:

- SET INFORMATIVO comprensivo di:
 - DIP Danni (Documento Informativo Precontrattuale Danni)
 - DIP Aggiuntivo R.C.Natante
 - Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
- MODULO DENUNCIA SINISTRO
- INFORMATIVA PRIVACY

Arca Assicurazioni S.p.A.

Polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile Natanti Natanti a Motore

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: “AUTO BASIC”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Natanti (R.C.N.) per i danni causati a terzi dalla navigazione in acque pubbliche e private.



Che cosa è assicurato?

Arca Assicurazioni S.p.A. (di seguito Arca) risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto “massimale”). Per la garanzia R.C.N. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000 per danni alle persone ed € 1.220.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro; tuttavia, è possibile concordare massimali di importo superiore.

In particolare sono assicurati i danni causati a terzi dalla navigazione del natante.

Estensioni sempre comprese:

- ✓ Navigazione del natante in acque private;
- ✓ Navigazione con patente scaduta purché rinnovata entro 45 giorni dalla data del sinistro.

Garanzia Opzionali: non previste.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- × il conducente del natante responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- × il proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di natante in leasing, per i danni a cose;
- × il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del natante, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di natante in leasing, per i danni a cose;
- × i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del natante, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per natante in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- × se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

Arca, in particolare per l'R.C.N., ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o dell'utilizzatore del natante;
- ! natanti adibiti a scuola guida se durante la guida dell'allievo, non vi è al suo fianco una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- ! natanti con "autorizzazione alla navigazione temporanea" se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
- ! per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato licenza di navigazione;
- ! nel caso di natante condotto da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! navigazione durante l'operatività della sospensione o ritiro della patente nautica;
- ! partecipazione a gare e competizioni sportive compresi i relativi allenamenti e prove (eccetto regate veliche);
- ! conducente non abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- ! Attività idrosciatoria.

Alle coperture assicurative offerte dal contratto possono essere applicate rivalse che vengono indicate nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Per dettagli vedasi le Condizioni di Assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione R.C.N. vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte di Arca, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Dopo aver accettato il preventivo proposto da Arca si può effettuare il pagamento del premio. Il premio deve essere pagato a mezzo bonifico in un'unica soluzione ed è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Una volta incassato il premio Arca invia al contraente la polizza e i documenti assicurativi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza o nella quietanza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del ventesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla sua naturale scadenza.

Puoi recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi al pagamento del premio o, in ogni momento, in corso d'anno per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del natante dandone tempestiva comunicazione ad Arca.

In tutti questi casi hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che però non comprende le quote di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile Natanti a motore

ARCA ASSICURAZIONI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Natanti
(DIP Aggiuntivo R.C. Natanti)

Arca Assicurazioni S.p.A.

AUTO BASIC

20 ottobre 2020 – ultimo documento disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Arca Assicurazioni S.p.A.

Via Del Fante, n. 21; 37122; Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it, pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it

Arca Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol; Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via del Fante, 21 - 37122 Verona; Recapito telefonico. 045.8192111; Sito Internet www.arcassicura.it; posta elettronica informa@arcassicura.it; pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it
Arca Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 330 dell'11 settembre 1996 (G.U. n. 219 del 18/09/1996) ed è iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00123.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2019, il patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 134,7 milioni con capitale sociale pari a € 50,8 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari a € 54,4 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito www.arcassicura.it, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2019, è pari a € 48,5 milioni di euro, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari a € 21,8 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari a € 133,7 milioni e a € 128,0 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2019, pari a 2,76 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.
Si rimanda al sito www.arcassicura.it, nella sezione "Mondo Arca", "Numeri", "Relazione sulla Solvibilità".
<http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/menu/arca/numeri/solvibilita.html>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Arca Assicurazioni S.p.A. (di seguito Arca) risarcisce i danni da lesioni personali involontariamente provocati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acque pubbliche e private entro il limite del massimale convenuto.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	Per la garanzia R.C.N. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000,00 per danni alle persone ed un massimale minimo per sinistro di € 1.220.000,00 per danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.
Garanzie estese	Non vi sono Informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che cosa è assicurato?".
Tipo di guida	Non prevista.
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
Non previste.	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	

Non previste.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione "Che cosa non è assicurato?".



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP DANNI sono operanti anche le seguenti limitazioni relativamente a:

- a) in caso di dichiarazioni e comunicazioni del contraente inesatte o reticenti
- b) qualora il sinistro si verifichi durante il periodo di copertura della garanzia per mancato o ritardo pagamento del premio;
- c) per i danni alle cose e animali che si trovino a bordo del Natante o alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.;
- d) nel caso di natanti con targa in prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle leggi vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- e) in caso di trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa;
- f) in caso di natante dato a noleggio, con o senza conducente, salvo diversa pattuizione concordata tra le parti; l'assicurazione non è mai operante se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o, in caso di noleggio con conducente, il natante non sia condotto dal proprietario o da un suo dipendente;
- g) per i danni causati da alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica;
- h) per i danni causati da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;
- i) per i danni causati da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
- j) per i danni causati da radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- k) in caso di guida in stato di ebbrezza.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

- **Denuncia di sinistro garanzia R.C.Natanti.**

Deve essere fatta ad Arca entro 3 giorni dalla data del sinistro

- **Richiesta di risarcimento danni alla Compagnia di controparte**

In caso di sinistro l'assicurato deve inoltrare la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia che assicura il responsabile del sinistro.

- **Risarcimento del terzo trasportato**

I danni subiti dal trasportato del natante assicurato, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito e a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei natanti coinvolti, sono risarciti da Arca con attivazione della procedura prevista dall'articolo 148 del Codice.

- **Richiesta di risarcimento danni in caso di sinistro con controparti estere**

In caso di sinistro provocato da un natante immatricolato all'estero, la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno, rinvia ai seguenti articoli del Codice delle Assicurazioni Private:

- 125, 126, 141, 148 (di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano), per i danni subiti in Italia;
- 151, 152, 153, 154 e 155, per i danni subiti all'estero.

	<p>• Richiesta di risarcimento danni a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici</p> <p><i>In caso di sinistro avvenuto con un natante non assicurato o non identificato, la richiesta deve essere rivolta alla Compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (www.consap.it).</i></p> <p>Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto</p> <p><i>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice civile). Per le assicurazioni di “Responsabilità Civile Natanti” il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un sinistro si prescrive in 2 anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato (nel qual caso si applica l’eventuale termine più lungo previsto per il reato).</i></p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Che obblighi ho?”.</i>
Obblighi dell’impresa	<p><i>Arca, nel caso in cui la denuncia di sinistro relativo alla garanzia R.C.N. sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, in base agli art. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni, ha l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento entro i seguenti termini:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>per i danni alle cose:</i> <ul style="list-style-type: none"> 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Risarcimento danni; 30 giorni se il “Modulo di Denuncia” è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti; • <i>per i danni alla persona:</i> <ul style="list-style-type: none"> 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte di Arca e se la richiesta sia conforme ai citati articoli del Codice delle Assicurazioni.



Quando e come devo pagare?

Premio	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Quando e come devo pagare?” Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing.</i>
Rimborso	<i>Il contraente ha diritto di ottenere la restituzione del premio - al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale che restano a suo carico - pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di:</i> <ul style="list-style-type: none"> - demolizione; - furto totale o rapina del natante, - trasferimento della proprietà del natante con risoluzione del contratto.



Quando comincia la copertura e quando finisce

Durata	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
Sospensione	<i>Non Presente.</i>



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	<i>Il contratto non può essere tacitamente rinnovato.</i>
Ripensamento dopo la stipulazione	<i>È possibile recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi al pagamento del premio.</i>
Risoluzione	<i>Il contraente ha diritto di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi:</i> <ul style="list-style-type: none"> - demolizione; - furto totale o rapina del natante;

- trasferimento della proprietà del natante.



A chi è rivolto questo prodotto?

Auto Basic Natanti è rivolto ai proprietari e utilizzatori di motoscafi e le imbarcazioni.



Quali costi devo sostenere?

La quota percepita in media dall'intermediario è pari 12% del premio netto di polizza.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comportamento dell'intermediario (inclusi relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:

Arca Assicurazioni S.p.A.
Servizio Reclami
Via del Fante 21, 37122 Verona
Fax: 045.8192317 e-mail: reclami@arcassicura.com

I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.

All'IVASS

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

I reclami indirizzati all'IVASS contengono:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione

Interpellando un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 09/08/2013, n. 98).

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

• Procedura di conciliazione paritetica

Per controversie relative a sinistri R.C.A. la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a Euro 15.000,00, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet di Arca www.arcassicura.it.

• Liti transfrontaliere

Per la risoluzione della lite transfrontaliera è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.


REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p><i>Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni – aliquote d'imposta:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - R.C. NATANTI: 12,5% <p><i>Le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto sono a carico del Contraente e non sono rimborsabili.</i></p>

AVVERTENZA:

PER QUESTO CONTRATTO, L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

AUTO BASIC

Natanti



**DESTINATO AL COLLOCAMENTO MEDIANTE
TECNICHE DI VENDITA A DISTANZA**

Ed. 20.10.2020

**Condizioni di Assicurazione
Comprehensive del Glossario**

INDICE

Glossario	p. 3
Sezione A – Norme Comuni	p. 8
Sezione B – RCA Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore	p. 14

Glossario

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si intende per:

ABITAZIONE:

residenza anagrafica dell'assicurato.

ABUSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI:

stato di alterazione psicofisica per abuso di sostanze stupefacenti, come previsto dall'art. 187 del Nuovo codice della strada.

APPROPRIAZIONE INDEBITA:

l'impossessarsi della cosa mobile altrui di cui si abbia, a qualsiasi titolo, il possesso al fine di trarne profitto per se o per altri, così come disciplinato dall'articolo 646 Codice Penale.

AREA RISERVATA:

area predisposta sul sito internet dell'impresa che consente ai soggetti legittimati di accedere alle informazioni inerenti alle loro coperture assicurative e/o di prendere visione dell'attestato di rischio.

ASSICURATO:

il soggetto (persona fisica o giuridica) la cui responsabilità civile dalla circolazione è protetta con il contratto; per le altre garanzie è il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE:

contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 del codice civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.

BENEFICIARIO:

nella Sezione Infortuni del Conducente è colui che riceve l'indennizzo in caso di morte dell'assicurato.

CONTRAENTE:

chi firma la polizza assicurativa e ne assume i relativi obblighi.

DANNI INDIRECTI:

danni non inerenti la materialità della cosa assicurata.

DANNI MATERIALI E DIRETTI:

danni inerenti la materialità della cosa assicurata e derivanti dall'azione diretta dell'evento garantito.

DANNO TOTALE:

perdita del natante assicurato senza ritrovamento causata da un evento per il quale è prestata l'assicurazione o danno le cui spese di riparazione superano il valore commerciale del natante al momento del sinistro.

DECORRENZA:

data di inizio della copertura assicurativa indicata sul contratto.

DENUNCIA:

avviso dato dall'assicurato ad Arca Assicurazioni nel caso in cui si verifichi un sinistro.

DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE/NAVIGAZIONE:

documenti cartacei rilasciati dalla Compagnia che attestano la copertura assicurativa (certificato di assicurazione).

EBBREZZA ALCOLICA:

stato di ubriachezza conseguente all'uso di bevande alcoliche come previsto dall'art.186 del Nuovo Codice della Strada.

EFFETTO:

data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.

FURTO:

sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO:

somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

IVASS:

Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP (ad oggi IVASS) dal 1° gennaio 2013.

LEGGE:

Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 “Codice delle Assicurazioni Private”.

LIQUIDAZIONE:

procedura con la quale Arca Assicurazioni determina l'importo da indennizzare in caso di danno a persone o cose.

LOCATARIO:

utilizzatore di un natante affidatogli in base ad un contratto di locazione finanziaria, le cui generalità sono indicate sul libretto di circolazione.

MASSIMALE:

somma sino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione della responsabilità civile natanti (RCN); il massimale può essere unico o bipartito (prevede due massimali distinti e di importo diverso: uno per danni a persone e uno per danni a cose).

MASSIMALE RCA MINIMO DI LEGGE:

massimale di copertura minima obbligatoria fissato con il Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 198. Tale massimale, introdotto dal 12 giugno 2012 è soggetto ad indicizzazione automatica quinquennale ai sensi dell'art. 128 del Codice delle Assicurazioni. In caso di sinistro la garanzia RCA è prestata applicando il massimale bipartito in vigore alla data di accadimento del sinistro.

MINIMO NON INDENNIZZABILE:

Importo fisso che viene detratto dall'ammontare del danno risarcibile.

NATANTE:

qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica (art. 1 comma 1 lettera II -Definizioni e Classificazioni Generali del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private).

PERIODO DI ASSICURAZIONE:

durata della polizza assicurativa per la quale è stato pagato il premio.

POLIZZA:

documenti che provano l'assicurazione e che si compongono della scheda di polizza del Set Informativo e di eventuali altri documenti rilasciati dalla Società (es. appendici, quietanze di rinnovo) i quali regolano i rapporti tra la Società, l'assicurato e il contraente.

PREMIO:

importo che il contraente paga ad Arca Assicurazioni alle scadenze previste per rendere efficace la polizza assicurativa.

PREMIO NETTO o PREMIO IMPONIBILE:

somma dovuta dal Contraente alla Società al netto dell'imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia sulle Responsabilità Civile Natanti e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

PROPRIETARIO:

intestatario al P.R.A. Sono equiparati al proprietario: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatore in caso di locazione finanziaria.

RIN.A:

Registro Italiano Navale.

R.C.N (Responsabilità Civile Natante):

copertura assicurativa obbligatoria che risarcisce i danni involontariamente causati a terzi relativi alla circolazione nel limite del massimale previsto dalla polizza

REGOLAMENTO:

complesso delle norme attuative di legge.

RINNOVO:

possibilità di prosecuzione del contratto assicurativo, riferito al contratto giunto a scadenza annua.

RIVALSA:

possibilità da parte di Arca Assicurazioni di chiedere all'assicurato la restituzione totale o parziale di importi pagati.

SINISTRO:

qualsiasi avvenimento stabilito dal contratto per il quale Arca Assicurazioni è tenuta a pagare una somma di denaro.

S.S.N.:

Servizio Sanitario Nazionale.

SOCIETA':

Arca Assicurazioni S.p.A.

TARIFFA:

modalità e parametri che Arca Assicurazioni utilizza per stabilire il premio che il contraente paga.

TARIFFA FISSA:

applicabile solo per rimorchi delle autovetture. Non prevede variazioni di premio in funzione del verificarsi o meno dei sinistri.

UNICO CASO ASSICURATIVO:

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VINCOLATARIO:

Società con la quale il Contraente/Assicurato attiva un finanziamento o un leasing per l'acquisto di un natante.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Norme Comuni – Responsabilità Civile Obbligatoria Natanti

Art. 1 – Oggetto del contratto, applicazione del premio e delle Condizioni di Assicurazione

Con il presente contratto Arca Assicurazioni garantisce, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del Natante descritto in contratto. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o dalla giacenza del Natante in acque private.

Arca Assicurazioni inoltre garantisce la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del Natante a cose e animali di terzi.

L'assicurazione obbligatoria prestata con il presente contratto è valida esclusivamente per i natanti così come definiti dall'art. 123 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private.

Conflitto di interesse

Nell'offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni in materia di conflitti di interesse di cui all'articolo 119-bis, commi 6 e 7, del CAP.

I distributori comunque si astengono dall'assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. L'obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a operazioni di leasing, (art. 55 commi 1 e 2, Reg. Ivass n. 40/2018).

Art. 2 – Decorrenza del contratto e pagamento del premio

Il contratto si perfeziona con il **pagamento del premio** previsto entro la data di decorrenza del contratto. Salvo che sia diversamente convenuto, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Per concludere il contratto è necessario inviare i documenti richiesti ad Arca, ed effettuare il pagamento del premio tramite bonifico.

Nella causale di versamento devono essere sempre indicati:

- cognome e nome del Contraente;
- numero e data di decorrenza del preventivo.

Dopo aver ricevuto e verificato la documentazione richiesta Arca invierà al contraente, in base alle disposizioni di legge in vigore, la polizza insieme al certificato e al contrassegno. Il contraente dovrà restituire ad Arca copia della polizza debitamente firmata in tutte le sue parti.

Diritto di ripensamento

Il contraente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi alla definizione della polizza, avvenuta con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. ad Arca Assicurazioni e allegando:

1. scheda di polizza in originale;
2. certificato in originale;
3. il modulo richiesta di recesso per ripensamento.

Alla ricezione di tali documenti Arca Assicurazioni provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell'imposta e del contributo S.S.N, nonché della frazione di premio relativa al periodo in cui ha avuto effetto.

Art. 3 – Soggetti esclusi dalla garanzia RCN (Responsabilità Civile Natanti)

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto RCN il solo conducente del natante responsabile del sinistro.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e quella dell'articolo 122, comma 2, della Legge che estende la copertura assicurativa ai danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto, non sono inoltre

considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dal contratto RCN limitatamente ai danni alle cose i seguenti soggetti:

- a. il proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di natante concesso in leasing;
- b. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;
- c. ove l'assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b) di cui sopra.

Art. 4 – Rinnovo del contratto

Il contratto ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo.

Arca Assicurazioni manterrà comunque operante la copertura per le garanzie previste in polizza fino alle ore 24 del 20° giorno successivo alla scadenza annuale. Nel caso in cui, in tale periodo, il contraente, avesse assicurato il natante con altra Compagnia, la proroga cesserà automaticamente alla decorrenza della nuova polizza.

Qualora il contraente non intenda proseguire il rapporto assicurativo, non sono previsti a suo carico obblighi di comunicazione di disdetta, pertanto, in assenza di comunicazioni da parte del contraente il contratto si risolverà automaticamente alla sua naturale scadenza.

In caso di contratti con durata annuale, e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, Arca trasmetterà al contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto una comunicazione contenente le modalità per procedere con l'eventuale rinnovo del contratto.

Art. 5 – Esclusioni e rivalse

Con riferimento ai casi sotto elencati di inoperatività della garanzia, e come previsto dall'art. 144 della Legge, Arca Assicurazioni matura un diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla Legge stessa.

Salvo diversa pattuizione tra le parti che deve risultare in modo espresso nel contratto, l'assicurazione non è mai operante:

- a) In caso di dichiarazioni e comunicazioni del contraente inesatte o reticenti – art. 4 della Sezione A delle C.G.A.;
- b) qualora il sinistro si verifichi durante il periodo di copertura della garanzia per mancato o ritardo pagamento del premio;
- c) in tutti i casi in cui il conducente non sia abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore, tuttavia Arca Assicurazioni rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa nel caso in cui il conducente sia in possesso di patente idonea ma scaduta sempreché la stessa venga rinnovata entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro
- d) per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche dove la garanzia sarà operante soltanto quando, per necessità di navigazione venga utilizzato il motore;
- e) per i danni alle cose e animali che si trovino a bordo del Natante o alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.
- f) nel caso di natanti con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992 n. 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
- g) nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- h) nel caso di natanti con targa in prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle leggi vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- i) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato licenza di navigazione;
- j) nel caso di attività idrosciatoria;
- k) in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;

- l) in caso di trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa;
- m) in caso di natante dato a noleggio, con o senza conducente, salvo diversa pattuizione concordata tra le parti; l'assicurazione non è mai operante se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o, in caso di noleggio con conducente, il natante non sia condotto dal proprietario o da un suo dipendente;
- o) in caso di dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o dell'utilizzatore del natante
- p) navigazione durante l'operatività della sospensione o ritiro della patente nautica;
- q) per i danni causati da alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica
- r) per i danni causati da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;
- s) per i danni causati da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
- t) per i danni causati da radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, Arca Assicurazioni eserciterà diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 6 – Dichiarazioni del contraente relative alle circostanze del rischio e diritto di rivalsa da parte di Arca Assicurazioni

Il premio applicato al contratto è determinato in base ai dati riportati nella scheda di polizza con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal contraente.

Eventuali modifiche intervenute in corso di contratto, che comportano una **variazione del rischio assicurato**, devono quindi essere **comunicate tempestivamente ad Arca Assicurazioni** e danno luogo ad una sostituzione di polizza e all'eventuale conguaglio di premio. In tali casi, il Contraente si impegna a darne immediato avviso ad Arca Assicurazioni, anche per il tramite dell'intermediario, al fine di consentire la modifica del contratto e il calcolo dell'eventuale conguaglio di premio.

a. Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte e reticenti rese dal contraente, relative a circostanze tali che Arca Assicurazioni non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave (art. 1892 del Codice Civile).

Se invece il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, in caso di sinistro, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893 del Codice Civile).

Qualora Arca Assicurazioni abbia riscontrato l'inesattezza di alcuni dati può recedere dal contratto ovvero richiedere al contraente l'adeguamento del contratto tramite l'integrazione del premio dovuto.

Nell'assicurazione in nome o per conto di terzi, se questi erano a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti relative al rischio, si applicano le medesime disposizioni sopra richiamate (art. 1894 del Codice Civile).

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di mancata comunicazione ad Arca Assicurazioni di eventuali aggravamenti di rischio intervenuti in corso d'anno (art. 1898 del Codice Civile).

b. Diritto di Rivalsa

Per la garanzia di Responsabilità Civile prestata con il contratto, nel caso in cui Arca Assicurazioni sia comunque tenuta a pagare il risarcimento al terzo in presenza delle predette dichiarazioni inesatte e reticenti, Arca Assicurazioni avrà diritto di agire in rivalsa nei confronti del contraente e dell'assicurato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144 della Legge.

Art. 7 – Formule Tariffarie

Il contratto è prestato con la formula tariffaria “tariffa fissa” che prevede l’applicazione di un premio fisso indipendentemente dal verificarsi o meno di sinistri.

Art. 8 – Cessazione di rischio per furto o perdita totale o distruzione o demolizione del natante

In caso di furto totale, rapina o appropriazione indebita del natante, il contratto è risolto automaticamente a decorrere dalla **data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione**.

Il contraente dovrà fornire alla Società **copia della denuncia presentata alle Autorità competenti e restituire gli originali di certificato di assicurazione e contrassegno sempreché siano ancora in suo possesso**.

La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

A seguito di furto totale, rapina o appropriazione indebita del natante **non è ammessa la sostituzione del contratto**.

In caso di cessazione di rischio per perdita totale o distruzione o demolizione del Natante il contraente ha **l’obbligo di fornire la documentazione comprovante l’avvenuta demolizione, distruzione o esportazione del natante assicurato e di restituire ad Arca Assicurazioni gli originali di certificato di assicurazione e contrassegno**.

Alla ricezione di tali documenti Arca Assicurazioni rimborserà al Contraente la parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta pagata e del contributo al SSN con decorrenza dalla data di cessazione del rischio.

Art. 9 – Estensione territoriale: limiti della navigazione

L’assicurazione è operante solamente per la navigazione nel mare Mediterraneo, entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei.

Art.10 – Trasferimento della proprietà del natante

Il trasferimento di proprietà del natante determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti:

- a) la **risoluzione del contratto** a far data del perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo del premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio al SSN;
- b) la **cessione del contratto** di assicurazione all’acquirente;
- c) la **sostituzione del contratto** per l’assicurazione di altro natante di sua proprietà previo l’eventuale conguaglio del premio.

In caso di risoluzione, Arca Assicurazioni provvederà all’annullamento del contratto, con restituzione del premio come previsto dal precedente punto a) a far data dalla documentazione comprovante l’avvenuta vendita o, se successiva, dal momento della restituzione del certificato di assicurazione.

Eseguito il trasferimento di proprietà, l’alienante informa contestualmente l’impresa di assicurazione e l’acquirente se, insieme al natante, viene ceduto il contratto di assicurazione.

In caso di sostituzione, la garanzia è valida per il nuovo natante dalla data di effetto del nuovo certificato di assicurazione; il **contraente è tenuto a restituire ad Arca Assicurazioni, gli originali dei documenti assicurativi relativi al natante sostituito (certificato di assicurazione e il contrassegno)**.

Casi particolari di variazione della proprietà:

Nel caso di trasferimento di proprietà di un natante **tra coniugi in comunione di beni**, l’assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nella relativa attestazione. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del natante che comporti il passaggio di proprietà **da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi**.

Conto Vendita:

Se il natante viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido per altro natante di sua proprietà. Nel caso in cui il Contraente non intenda rendere valido il contratto su altro natante e la vendita sia avvenuta a seguito della documentata consegna in conto vendita dello stesso, il Contraente può richiedere l’annullamento del contratto e la Società provvederà al rimborso del premio netto pagato

e non goduto a partire dalla data della consegna del natante in conto vendita, purché a quella data siano stati restituiti il certificato e il contrassegno in originale.

Art. 11 – Duplicato dei documenti di circolazione

In caso di sottrazione, smarrimento o distruzione dei documenti di circolazione, il contraente dovrà richiedere ad Arca Assicurazioni per iscritto il rilascio di un duplicato fornendo contestualmente una dichiarazione circa l'evento accaduto.

In caso di deterioramento, invece, il contraente dovrà restituire ad Arca Assicurazioni i documenti deteriorati.

In ogni caso Arca Assicurazioni provvederà a rilasciare un duplicato dei documenti richiesti come previsto dall'art. 12 del Regolamento ISVAP (ad oggi IVASS) n.13 del 06/02/2008.

Art. 12 – Denuncia di sinistro e accesso agli atti dell'impresa

12.1) Modalità di denuncia

In caso di sinistro l'assicurato deve darne tempestivo avviso ad Arca Assicurazioni contattando il Servizio Sinistri:

NUMERO VERDE SINISTRI 800.48.43.43 Dall'estero: +39.045.8181941
Lunedì – Venerdì 8.30 - 18.00

Alla telefonata deve seguire, **entro 3 giorni**, una **denuncia** scritta da inviarsi per posta o a mezzo fax a:

Arca Assicurazioni – Servizio Sinistri – Via del Fante, 21 – 37122 Verona
fax 045.81.92.397

La denuncia deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, Arca Assicurazioni ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).

12.2 Sinistro con natante non identificato o non assicurato

Nel caso in cui il sinistro sia stato provocato con natante non assicurato o non identificato, la richiesta di risarcimento deve essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

12.3) Accesso agli atti dell'Impresa

Il contraente ed i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, ed in ogni caso trascorsi centoventi giorni dalla data del sinistro. La richiesta di accesso deve essere effettuata mediante atto scritto inviato tramite raccomandata a.r. o fax, ovvero consegnato a mano, e deve contenere il motivo della richiesta, i documenti richiesti e la copia di un documento di riconoscimento. Il richiedente è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. L'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. È invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all'Autorità Giudiziaria.

Art. 13 – Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Arca Assicurazioni.

Art. 14 – Gestione delle vertenze

Arca Assicurazioni assume a nome dell'assicurato, fino a quando ne è interessata, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **Arca Assicurazioni non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.**

Art. 15 – Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il foro del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

Art. 16 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Modalità di apertura sinistri

SERVIZIO SINISTRI

In caso di sinistro potranno essere richieste informazioni sia per l'apertura che eventualmente per la sua successiva gestione contattando i seguenti numeri telefonici:

Arca Assicurazioni S.p.A.
Servizio Sinistri Auto
dalle 8.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì

per telefono dall'Italia
al numero verde gratuito



dall'estero: **+39.045.8181941**

L'inoltro della denuncia del sinistro dovrà avvenire per iscritto (fax, posta, telegramma) indirizzati a:

per fax:
Servizio Sinistri Auto **045.8192397**

per telegramma indirizzato a:
Arca Assicurazioni S.p.A. - Servizio Sinistri
Via del Fante, 21 - 37122 Verona

tale denuncia dovrà sempre contenere i seguenti dati:

- cognome, nome, indirizzo e numero di telefono;
- numero del CONTRATTO;

MODULO RICHIESTA DI RECESSO PER RIPENSAMENTO

Il sottoscritto _____ contrante della polizza _____
che assicura il veicolo con targa/telaio _____

richiede

di esercitare il diritto di recesso per ripensamento ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione -
art. 2 "Decorrenza del contratto e pagamento del premio".

A tal riguardo allega alla presente i seguenti documenti in originale:

- scheda di polizza
- certificato di assicurazione


dichiara inoltre di non avere avuto nessun tipo di sinistro nel periodo di validità del presente contratto.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL CONTRAENTE

AUTO BASIC

Natanti



Informativa Privacy

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati
(di seguito anche "Regolamento")

Gentile Cliente,

per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere e utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Quali dati raccogliamo e come li trattiamo

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite; nonché dati appartenenti a categorie particolari(2) indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza(3). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio ed eventualmente, ove Lei sia d'accordo, per illustrarLe nuove opportunità commerciali.

I dati così acquisiti non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato dalle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa(4). I suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni).

Trattamenti di dati personali (comuni e particolari) per finalità assicurative

La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti(5), ai relativi adempimenti normativi, per finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite), nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura particolare), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo(6) e potranno essere inseriti in un archivio clienti.

I dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi allo stato di salute) potranno essere oggetto di trattamento soltanto previo rilascio di esplicito consenso della persona interessata (Cliente o Suo eventuale familiare/convivente).

I dati personali potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa(7).

Trattamenti di dati comuni per la commercializzazione a distanza di servizi assicurativi e altre finalità di marketing

In una sezione separata del modulo di polizza, Le chiediamo di esprimere uno specifico consenso per il trattamento dei Suoi soli dati personali, con esclusione di dati appartenenti a categorie particolari, per finalità commerciali (compresi recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica); il Suo consenso permetterà esclusivamente alla nostra società di utilizzare i Suoi dati per finalità di invio di comunicazioni commerciali a distanza relative a contratti assicurativi nostri e di altre compagnie del Gruppo(6). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio di newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato ed analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

Il consenso al trattamento dei Suoi dati comuni per tali finalità è facoltativo e il suo mancato rilascio non incide sui rapporti assicurativi in essere. I suoi dati saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa privacy e saranno conservati per due anni per finalità relative a comunicazioni commerciali, termine decorrente dalla cessazione dei rapporti con Arca Assicurazioni e/o le altre società del Gruppo; decorsi tale termine non saranno più utilizzati per le predette finalità.

Quali sono i Suoi diritti

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Assicurazioni S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in via del Fante 21, 37122 Verona.

Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.it al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (7). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, banche distributrici, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.

2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche origine razziale o etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale, nonché i dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità e presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.

3) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.

4) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

5) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tarifarie.

6) Arca Vita S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.

7) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso i Paesi dell'Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM, società di gestione del risparmio, medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate, nonché ad enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad esempio il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.